

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

ORIGINALE

13761/09

Udienza pubblica in
data 11/5/2009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO
Revoca amministratore
in società di persone

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N.27822/2004
cron. 13761
Rep.4341

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vincenzo Proto	Presidente
dott. Aldo Ceccherini	Consigliere
dott. Carlo Piccininni	Consigliere
dott. Aniello Nappi, <i>rel.</i>	Consigliere
dott. Maria Rosaria Cultrera	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Dario e Demetrio Metallo e Osvaldo Angelini, domi-
ciliati in Roma, via Barberini 86, presso l'avv.
F.Criscuolo, che li rappresenta e difende, come da
mandato a margine del ricorso
- ricorrente -

Contro

Domenico Metallo, domiciliato in Roma, via Monte
delle Gioie 13/2, presso l'avv. C.Valensise, rap-
presentato e difeso dagli avv. V.Premuroso e

734
2009

V.Vercillo, come da mandato a margine del controrricorso

- controricorrente -

avverso

la sentenza n. 504/2004 della Corte d'appello di Catanzaro, depositata il 30 settembre 2004

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Aniello Nappi

uditi i difensori, avv. G.Proietti, delegato per i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, e avv. U.Morera per il resistente, che ne ha chiesto il rigetto.

Udite le conclusioni del P.M., M.Velardi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la dichiarazione di nullità della revoca di Domenico Metallo dall'amministrazione della Metallo Domenico & C. s.n.c., deliberata da tutti gli altri soci il 2 dicembre 1998.

Hanno ritenuto i giudici del merito che può essere assunta solo all'unanimità la deliberazione di revocare l'amministratore nominato con il contratto sociale; sicché era nulla la revoca di Domenico Metallo senza il suo consenso, indipendentemente dal-

l'esistenza della giusta causa posta a fondamento della delibera.

Contro la sentenza d'appello ricorrono ora per cassazione Dario e Domenico Metallo e Osvaldo Angelici, che propongono due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso e memoria difensiva Domenico Metallo.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli art. 2252, 2259, 2373, 1394 c.c. e delle norme sul contratto di mandato applicabili anche al conflitto di interessi dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo.

Sostengono che la delibera di revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale va assunta senza la partecipazione dell'interessato, che non può essere computato ai fini della prescritta unanimità.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 2259 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata.


Sostengono che, per la revoca dell'amministratore nominato nel contratto sociale, l'art. 2259 c.c. esige la giusta causa, ma non l'unanimità richiesta dall'art. 2252 c.c. per le modifiche del contratto.

2. Va esaminato preliminarmente il secondo motivo del ricorso, che tende a escludere la stessa esigenza dell'unanimità dei soci, quando venga deliberata la revoca dell'amministratore per giusta causa; mentre il primo motivo presuppone l'esigenza dell'unanimità, sebbene ne ammetta una deroga.

Si tratta tuttavia di motivo infondato.

Infatti gli art. 2252 c.c. e 2259 c.c. operano su piani diversi, essendo l'uno destinato a regolare il rapporto tra i soci, l'altro il rapporto tra la società e l'amministratore; anche perché può risultare nominato amministratore chi socio non è. Sicché non ha alcuna rilevanza il fatto che l'art. 2259 comma 1 c.c., nel disciplinare la revoca per giusta causa dell'amministratore nominato con il contratto sociale, non preveda espressamente l'unanimità, già prevista dall'art. 2252 c.c.

Del resto, in ragione del rinvio dell'art. 2259 comma 2 c.c. alla disciplina del mandato, l'esigenza della giusta causa può porsi anche per la revoca dell'amministratore nominato con atto separato, quando il mandato possa intendersi conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (art. 1723 comma 2 c.c.) ovvero si tratti di mandato collettivo conferito da più persone con un unico atto e per



un affare comune (art. 1726 c.c.), sebbene in quest'ultimo caso il presupposto della giusta causa sia previsto in alternativa alla stessa regola dell'unanimità.

Benché la questione sia controversa in dottrina, deve pertanto ribadirsi che unanimità e giusta causa sono sempre richieste congiuntamente per la revoca dell'amministratore nominato con il contratto sociale (Cass., sez. I, 12 giugno 1996, n. 5416, m. 498057), mentre possono essere richieste solo alternativamente per la revoca dell'amministratore nominato con atto separato.

Tuttavia, anche quando concorda con la giurisprudenza nell'esigere sempre l'unanimità per la revoca ex art. 2259 comma 1 c.c., la dottrina esclude che sia richiesto il consenso dello stesso socio cui gli altri intendano revocare la facoltà di amministrare. E questa deroga al principio di unanimità viene giustificata con la considerazione che altrimenti risulterebbe inevitabile lo scioglimento della società.

Si obietta però da parte del controricorrente che l'art. 2259 comma 3 c.c. riconosce comunque a ciascun socio la facoltà di richiedere al giudice la revoca per giusta causa dell'amministratore, senza

che la revoca incida sulla sua qualità di socio (Cass., sez. I, 29 novembre 2001, n. 15197, m. 550750). Tuttavia la possibilità che i soci ottengano la revoca individualmente per via giudiziale non esclude l'interesse della società a provvedervi in via stragiudiziale. E in questo caso il socio in conflitto di interessi non può condizionare la revoca al proprio stesso consenso, salvo il limite della giusta causa (Cass., 25 febbraio 1959, n. 533). E' indiscusso infatti nella giurisprudenza di questa Corte che ha una portata generale il divieto di voto per il socio in conflitto di interesse con la società, previsto dall'art. 2373 c.c., oggi solo implicitamente, per le società per azioni (Cass., sez. II, 22 luglio 2002, n. 10683, m. 556050, Cass., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 15360, m. 550860). E di questo principio v'è applicazione anche nell'art. 2287 c.c., che impone di non includere il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione.

Risulta pertanto fondato il primo motivo del ricorso, perché i giudici del merito avrebbero dovuto appunto accertare il presupposto della giusta causa della revoca, dovendo considerarsi valida la deli-




bera di revoca anche in mancanza del consenso dell'amministratore interessato.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo del ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.


Roma, 11 maggio 2009

Il Presidente



Il consigliere relatore

(dr. Aniello Nappi)



IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto



Depositato in Cancelleria

12 GIU. 2009

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Daniele Colapinto

